



COMUNE DI MONTEMURLO

PROVINCIA DI PRATO

Deliberazione di
CONSIGLIO COMUNALE
N. 095 del 28.11.2019

OGGETTO: Modifica al Regolamento sulle attività di spettacolo viaggiante.

L'anno DUEMILADICIANNOVE (2019) e questo giorno VENTOTTO (28) del mese di novembre, alle ore 19:51, nella Sala Consiliare "Angiolo Menicacci", si è riunito, in sessione *ordinaria di prima Convocazione - seduta pubblica*, previo avviso regolarmente consegnato a norma di legge, il Consiglio Comunale.

Componenti	P	A	Componenti	P	A
Calamai Simone - Sindaco	X		Arcangioli Stefano	X	
Papi Alessio	X		Ravagli Amanda	X	
Palanghi Federica	X		Tortolano Angela	X	
Colzi Alessandra		X	Mazzanti Matteo Alessandro	X	
Milone Samuele	X		Baglioni Rudj	X	
Fava Manuel	X		Mazzei Alessio	X	
Asper Simona	X		Fanti Guido	X	
Botarelli Fabrizio	X		Lastrucci Antonella	X	
Sarti Vittoria	X				

Presiede l'adunanza il Presidente Del Consiglio Comunale *Federica Palanghi*.

Partecipa il Segretario Generale *Dott.ssa Vera Aquino*, incaricato alla redazione del presente verbale.

Scrutarori Asper Simona, Ravagli Amanda, Fanti Guido.

Il Presidente invita il Consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto 7) dell'O.d.G. dell'odierna seduta sulla base della seguente proposta di deliberazione.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 95 DEL 28/11/2019

OGGETTO:

Modifica al Regolamento sulle attività di spettacolo viaggiante.

Presenta la proposta di deliberazione l'assessore Alberto Vignoli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il “Regolamento sulle attività di spettacolo viaggiante” approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 27/04/2017;

CONSIDERATA la necessità di modificare il Regolamento in modo da semplificare ed abbreviare la tempistica in un’ottica di semplificazione e alleggerimento delle prescrizioni per la presentazione delle domande, nonché di modificare ed implementare le aree ove sia possibile effettuare l’attività di spettacolo viaggiante;

VISTO lo schema di Regolamento elaborato dall’Ufficio SUAP Sviluppo Economico (ALLEGATO 1) che disciplina i seguenti aspetti:

- riduzione dei tempi e alleggerimento delle prescrizioni per la presentazione delle domande;
- precisazioni circa i limiti temporali per lo svolgimento delle attività;
- individuazione di nuove aree per l'installazione delle attrazioni, mantenendo comunque i limiti relativi alla tipologia e numero delle stesse o la necessità di un confronto preventivo con l'amministrazione.

PRESO ATTO che le aree indicate nel nuovo Regolamento sono state concordate con il Servizio Infrastrutture e Mobilità, con l'U.O. Patrimonio – Economato e con l'Assessorato di riferimento e sono indicate puntualmente nell'allegato A;

VISTA la legge 18/03/1968 n. 337 “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante” e s.m.i.;

VISTI il D.M. 23/04/1969 e s.m.i. e il D.M. 18/05/2007 e s.m.i.;

VISTO il parere della Commissione consiliare permanente n. 7 “Economia, attività Produttive ed Innovazione Tecnologica” espresso nella seduta del 26/11/2019;

VISTO il parere reso dal Responsabile dell'Area Programmazione e Gestione del Territorio arch. Giacomo Dardi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267;

DATO ATTO che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto dell'espressione del parere di regolarità contabile;

RICHIAMATA la nota trasmessa alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore in data 06/7/2018;

VISTA la relazione allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, redatta dal Responsabile dell'Area programmazione e Gestione del Territorio arch. Giacomo Dardi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 95 DEL 28/11/2019

VISTA la normativa vigente, in particolare la citata L.R. 57/2013 e s.m.i.;

DELIBERA

1. Di approvare e fare proprio in ogni sua parte il “Regolamento sulle attività di spettacolo viaggiante”, così come modificato ed allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore dopo il decorso dell'ordinario tempo di pubblicazione della presente deliberazione di approvazione;
3. Di demandare all'Ufficio SUEAP - Sviluppo Economico – Servizio Programmazione e gestione del Territorio - la pubblicazione del provvedimento e l'adeguamento del sito internet.

Nella presentazione l'assessore evidenzia un refuso nel Regolamento, nel riportare il richiamo alla norma che vieta lo sfruttamento degli animali, pertanto si chiede la votazione con la correzione già effettuata.

Interviene il consigliere Asper, cui risponde l'assessore Vignoli

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto.
L'esito della votazione risulta essere il seguente

Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale	n. 16
Astenuti:	n. ==
Consiglieri votanti:	n. 16
Voti favorevoli:	n. 16
Voti contrari:	n. ==

Pertanto la proposta di deliberazione risulta approvata all'unanimità

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;

Con la seguente votazione resa nelle forme di legge:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 95 DEL 28/11/2019

Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale	n. 16
Astenuti:	n. ==
Consiglieri votanti:	n. 16
Voti favorevoli:	n. 16
Voti contrari:	n. ==

DELIBERA

1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D.Lgs. n. 267/2000.



Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

Area Programmazione e
Assetto del Territorio

Oggetto: Modifiche al Nuovo Regolamento sulle attività di spettacolo viaggiante - Approvazione.

RELAZIONE TECNICA

Montemurlo, 21 Novembre 2019

La deliberazione che si propone di approvare riguarda la modifica del “Regolamento sulle attività di spettacolo viaggiante” Approvato con Deliberazione di Consiglio n. 28 del 27/4/2017 e rientra nel gruppo dei regolamenti che l'Amministrazione Comunale, ed in particolare l'Assessorato allo Sviluppo economico, intende aggiornare.

La normativa di riferimento è la Legge 337/1968 e s.m.i., che definisce gli “*spettacoli viaggianti*” come le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti mediante attrezzature mobili o installate stabilmente all'aperto o al chiuso ovvero i parchi di divertimento. Tali attività sono quelle elencate nel D.M. 23/4/1969 e s.m.i. e regolamentate nel D.M. 18/5/2007 e s.m.i..

La necessità di variare il regolamento oggetto della presente, oltre a piccole variazioni nell'enunciato del testo tese alla riduzione dei tempi e l'alleggerimento delle prescrizioni per la presentazione delle domande, inerisce essenzialmente la modifica, con la sua implementazione, delle aree ove sia possibile effettuare l'attività di spettacolo viaggiante, anche perché fin dalla sua emanazione si sono rilevate delle criticità la gestione.

Infatti, il vigente Regolamento individua soltanto due aree per l'installazione delle attrazioni, delle quali la più grande al momento non disponibile; ci si riferisce a Piazza Oglio che, per la sua posizione antistante il campo sportivo Ado Nelli, non risulta occupabile durante la stagione calcistica per motivi di sicurezza. Dal verificarsi di questa situazione sono state adottate due ordinanze sindacali per individuare un'area alternativa a Piazza Oglio e garantire così il rispetto della normativa vigente, ma si ritiene sia indispensabile, visto il protrarsi della situazione, individuare idonea soluzione, tenendo conto che l'atra area individuata dal regolamento, Via Deledda, risulta utilizzabile soltanto durante la stagione estiva, considerato il fondo di terra ed erba.

Si è reso necessario assicurare alle attività di spettacolo viaggiante la possibilità di installare le varie attrazioni anche in altre aree del Comune, principalmente al fine di fornire occasioni di divertimento ai cittadini (in particolare ai bambini e ragazzi), di richiamare pubblico anche dai comuni limitrofi e di promuovere e incentivare il territorio montemurlese e le attività economiche locali.

In particolare, il nuovo Regolamento disciplina i seguenti aspetti:

- riduzione dei tempi e alleggerimento delle prescrizioni per la presentazione delle domande;
- precisazioni circa i limiti temporali per lo svolgimento delle attività;
- individuazione di nuove aree per l'installazione delle attrazioni, mantenendo comunque i limiti relativi alla tipologia e numero delle stesse o la necessità di un confronto preventivo con

l'amministrazione.

Le aree indicate nel nuovo Regolamento sono state concordate con il Servizio Infrastrutture e Mobilità, con l'U.O. Patrimonio – Economato e con l'Assessorato di riferimento e sono indicate puntualmente nell'allegato A.

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone al Consiglio di approvare le modifiche al *Regolamento sulle attività di spettacolo viaggiante* e di demandare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) gli adempimenti necessari alla pubblicazione.

Il Responsabile Area n. 1
Arch. Giacomo Dardi

REGOLAMENTO SULLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

Approvato con Deliberazione di Consiglio n. 28 del 27/4/2017

Modificato con Deliberazione di Consiglio n. ____ del _____

INDICE

- Articolo 1 - Disposizioni generali e definizioni
 - Articolo 2 - Destinazione delle aree
 - Articolo 3 - Autorizzazione all'esercizio e concessione delle aree
 - Articolo 4 - Tempi per la presentazione delle domande e lo svolgimento delle attività
 - Articolo 5 - Diritti di istruttoria e deposito cauzionale
 - Articolo 6 - Obblighi relativi all'espletamento dell'attività
 - Articolo 7 - Accesso e presenza dei caravan
 - Articolo 8 - Accesso, montaggio e smontaggio delle attrazioni
 - Articolo 9 - Attrazioni senza attrezzatura
 - Articolo 10 - Manifestazioni temporanee
 - Articolo 11 - Rinuncia
 - Articolo 12 - Sospensione e revoca
 - Articolo 13 - Attività di vigilanza
 - Articolo 14 - Sanzioni e penali
 - Articolo 15 - Norme finali
 - Articolo 16 - Entrata in vigore
 - Articolo 17 - Abrogazioni
-
- ALLEGATO A - Elenco delle aree
 - ALLEGATO A1 - Planimetrie delle aree
 - ALLEGATO B - Modello di domanda
 - ALLEGATO C - Appendice normativa

Articolo 1 Disposizioni generali e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di aree comunali per l'installazione e l'esercizio di attività dello spettacolo viaggiante, comprese le manifestazioni circensi, ai sensi della L. 337/1968 e s.m.i. e relative norme di attuazione, in particolare il D. Intermin. 23/4/1969 e s.m.i. e il D.M. 18/5/2007 e s.m.i.
2. Sono "*spettacoli viaggianti*" le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento. Tali attività sono quelle elencate nel D. Intermin. 23/4/1969 e s.m.i. e regolamentate nel D.M. 18/5/2007 e s.m.i.
3. Per "*attrazione*" deve intendersi una singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella Sezione I del citato elenco ministeriale.
4. Sono "*giochi o accessori*" gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento con unica gettoniera per la gestione dei quali non è richiesta la presenza continua di una persona, né per la distribuzione dei gettoni né per l'assegnazione di eventuali premi, e che consentono di giocare a una sola persona per volta. Su tali apparecchi devono essere indicati, in modo ben visibile, il nominativo del titolare e il suo recapito/numero telefonico.
5. Per "*circo*" si intende un complesso di attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista sulla quale si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati. Il pubblico che assiste è in genere collocato intorno alla pista.
6. Per "*gestore*" si intende il soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (di seguito TULPS).
7. Per "*conduttore*" si intende la persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento dell'attività quando questa è posta a disposizione del pubblico.
8. Ai sensi dell'art. 18 del "Regolamento per la Tutela ed il benessere degli animali e per una migliore convivenza con la collettività umana" del Comune di Montemurlo è vietata, su tutto il territorio comunale, qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato, che contempli, in maniera totale oppure parziale, l'utilizzo di animali appartenenti sia a specie domestiche che selvatiche e/o esotiche, oltre a qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle succitate attività.

Articolo 2 Destinazione delle aree

1. Le attività di spettacolo viaggiante, comprese le manifestazioni circensi, devono avere luogo su aree comunali destinate a tale scopo ai sensi della L. 337/68 e s.m.i. e norme di attuazione nonché dal Regolamento comunale sul verde pubblico e privato.
2. Le aree suddette sono individuate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento; se necessario il Comune provvederà a renderle idonee all'uso con le dovute opere di urbanizzazione.

3. Per ogni area l'allegato indica:

- a) la categoria dell'attrazione (piccola, media o grande);
- b) il numero massimo delle attrazioni ivi collocabili;
- c) gli orari di esercizio;
- d) i periodi in cui le attività possono essere esercitate.

4. L'inclusione nel predetto elenco non costituisce impedimento a che le aree in questione possano essere concesse per altri scopi qualora se ne ravvisi la necessità, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

Articolo 3

Autorizzazione all'esercizio e concessione delle aree

1. L'autorizzazione all'esercizio di spettacolo viaggiante e la concessione delle aree per l'installazione di attrazioni è rilasciata dal Responsabile del SUEAP ai sensi degli artt. 68, 69 e 80 TULPS.

Articolo 4

Tempi per la presentazione delle domande e lo svolgimento delle attività

1. Chi intende esercitare sul territorio del Comune di Montemurlo le attività di cui all'art. 1 deve presentare la domanda di autorizzazione tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o mediante la procedura on line del sistema Telematico Regionale almeno 30 giorni prima dell'inizio delle rappresentazioni. La domanda deve essere redatta sull'apposito modello allegato al presente Regolamento (Allegato B) e corredata dai documenti ivi previsti.

2. Ciascuna attività può avere una durata massima di 15 giorni consecutivi con possibilità di proroga fino a 20 giorni totali.

3. Al fine di favorire il ricambio delle attrazioni nel territorio comunale non può essere concessa la medesima area allo stesso gestore per oltre 20 giorni nel corso dell'anno solare (1° Gennaio – 31 Dicembre), salvo il caso in cui questo sia l'unico richiedente.

4. Tra la cessazione di un'attività e l'inizio di un'altra nella stessa area deve intercorrere un intervallo di tempo minimo di 30 giorni.

5. Le attività circensi sono ammesse in numero massimo di 3 e possono svolgersi nel periodo compreso tra il mese di ottobre e il mese di marzo.

6. Qualora i documenti allegati vengano a scadere fra la presentazione della domanda e la fine della manifestazione, devono essere rinnovati prima dell'inizio della manifestazione medesima.

7. Le dichiarazioni e i dati riportati nella domanda risultano avere carattere di autocertificazione, rimanendo impregiudicata la facoltà del Comune di operare verifiche e controlli, anche nel corso della manifestazione, con tutti i mezzi consentiti dalla Legge.

Articolo 5

Diritti di istruttoria e deposito cauzionale

1. E' istituito un diritto di istruttoria nella stessa misura prevista per la presentazione

di pratica SUEAP.

2. Con esito positivo dell'iter istruttorio, almeno 10 giorni prima della data di installazione, il gestore per poter procedere all'installazione deve produrre:

- a) attestato di avvenuto pagamento del COSAP;
- b) contratto di allaccio provvisorio alla rete elettrica e idrica;
- c) versamento a titolo di deposito cauzionale intestato alla Tesoreria del Comune di Montemurlo, così quantificato:
 - piccole attrazioni € 125;
 - medie attrazioni € 250;
 - grandi attrazioni € 400;
 - circo € 800;
 - banchi gastronomia e dolci € 250.

3. La restituzione del deposito cauzionale avviene di norma entro 90 giorni dalla fine della manifestazione e comunque non prima che l'Ufficio comunale abbia accertato l'inesistenza di danni alla proprietà pubblica. Il Comune recupera da detto deposito le somme derivanti da spese sostenute o che dovrà sostenere per la riparazione degli eventuali danni cagionati dal gestore, qualora questi non abbia provveduto direttamente.

4. In caso di mancata riscossione entro i 60 giorni successivi all'emissione del mandato di pagamento, il deposito viene definitivamente incamerato.

Articolo 6 Obblighi relativi all'espletamento dell'attività

1. Nel caso in cui sia necessario l'intervento della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, oltre alla documentazione già presentata, il gestore deve fornire all'Ufficio comunale competente una relazione a firma di un Professionista abilitato o altro soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dalla quale risulti:

- a) la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza;
- b) la rispondenza alle vigenti norme sulla prevenzione incendi (D.M. 19 agosto 1996 e s.m.i.);
- c) il corretto montaggio (D.M. 18 maggio 2007 e s.m.i.);
- d) la validità annuale della verifica periodica dell'attrazione (D.M. 18 maggio 2007 e s.m.i.);
- e) la rispondenza dell'impianto sonoro acustico rispetto ai limiti stabiliti per l'area interessata dal Piano di classificazione acustica approvato con delibera Consiglio comunale n. 55/2005.

2. Il gestore dell'attrazione in ordine alla quale sia stato riscontrato un impedimento tecnico non può esercitare fino al ripristino delle condizioni tecniche necessarie. Tale ripristino deve essere asseverato da un Professionista abilitato o altro soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

3. Il gestore deve provvedere al ritiro dell'autorizzazione, mantenendola a disposizione per eventuali controlli sull'area assegnata.

4. Nella conduzione dell'attività il gestore può avvalersi della collaborazione di familiari e/o collaboratori che ne abbiano titolo (conduttori).

5. Il gestore può esercitare esclusivamente nello spazio assegnato, con il divieto di

installare in spazio privato.

6. Lo spazio assegnato non può essere sub-concesso ad altro soggetto.

7. Il gestore è tenuto al rispetto dei Regolamenti vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico, igiene urbana, inquinamento acustico e smaltimento rifiuti.

8. In particolare, il gestore è tenuto a provvedere quotidianamente alla pulizia dell'area prospiciente le strutture di pertinenza e allo smaltimento dei rifiuti secondo le istruzioni impartite dal Servizio competente. Alla fine dell'attività deve inoltre provvedere alla pulizia, disinfestazione e disinfezione integrale dell'area. Le spese per detto smaltimento e per la pulizia sono interamente a carico del gestore.

9. E' vietato collegarsi all'impianto antincendio.

Articolo 7

Accesso e presenza dei caravan

1. All'atto della domanda di partecipazione deve essere dichiarato il numero dei caravan o case mobili con le relative misure e targa.

2. Di norma non sono ammessi più di due caravan o case mobili per ogni gestore. Eventuali mezzi aggiuntivi sono ammessi compatibilmente con lo spazio disponibile, in accordo con la Polizia Municipale.

3. Non sono ammessi caravan o case mobili nel caso in cui l'esercente risulti residente nel Comune di Montemurlo.

4. In occasione dell'inizio delle operazioni di montaggio, il Servizio competente rilascia apposito contrassegno per ogni caravan al seguito, che deve essere esposto in modo ben visibile onde permettere i relativi controlli, e comunica l'area destinata a tale scopo con obbligo di posizionarsi nelle piazzole assegnate.

Articolo 8

Accesso, montaggio e smontaggio delle attrazioni

1. I camion ed i carriaggi a servizio delle attrazioni sono ammessi all'interno dell'area loro assegnata solo per il tempo necessario al montaggio; subito dopo avere effettuato il montaggio gli stessi devono essere parcheggiati esternamente in altra area indicata dal Servizio competente .

2. Fanno eccezione i camion dotati di gruppo elettrogeno o altri impianti indispensabili per il corretto funzionamento dell'attrazione, la cui presenza all'interno dell'area può essere ammessa dietro apposita richiesta del titolare e verifica da parte del Servizio competente.

3. I camion con gruppo elettrogeno o altri impianti devono essere posizionati in prossimità dell'attrazione e il loro ingombro è considerato parte integrante di quello dell'attrazione.

4. L'accesso e il montaggio delle piccole e medie attrazioni è ammesso dal terzo giorno antecedente l'apertura.

5. L'accesso e il montaggio delle grandi attrazioni e dei circhi è ammesso

dal quinto giorno antecedente l'apertura fino alle ore 12.00 del giorno precedente all'apertura.

6. La rimozione dei mezzi di servizio non autorizzati deve avvenire improrogabilmente entro le ore 9.00 del giorno di apertura. Lo smontaggio e la rimozione delle attrazioni può iniziare soltanto il giorno successivo alla chiusura e deve essere completato entro e non oltre tre giorni da detta data.

Articolo 9 Attrazioni senza attrezzatura

1. Per attrazioni senza attrezzatura si intendono gli spettacoli realizzati da artisti di strada, saltimbanchi, burattinai e simili in cui sia esclusiva o predominante la prestazione personale degli esecutori.

2. La domanda di concessione di questi spettacoli deve essere presentata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o mediante la procedura on line del sistema Telematico Regionale almeno 7 giorni prima del primo giorno di svolgimento.

3. Alla domanda di concessione deve essere allegata una copia:

- a) dell'autorizzazione personale rilasciata ai sensi dell'art. 69 TULPS;
- b) della polizza assicurativa per la copertura di danni procurati a cose o persone durante lo svolgimento dello spettacolo.

Articolo 10 Manifestazioni temporanee

Durante le manifestazioni temporanee a carattere politico, benefico, sportivo, religioso o di promozione del territorio, possono essere installate alcune piccole e medie attrazioni, a discrezione dell'organizzatore della manifestazione, l'uso delle quali, per le loro caratteristiche, è destinato ad un pubblico di età massima di 14 anni senza necessità di accompagnamento. L'elenco delle attrazioni deve essere comunicato al Servizio competente a cura dell'organizzatore della manifestazione, sotto la responsabilità del quale resta l'accertamento di tutti i requisiti necessari all'installazione delle attrazioni medesime.

Articolo 11 Rinuncia

1. L'eventuale rinuncia all'installazione deve essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione comunale mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).

Articolo 12 Sospensione e revoca

1. L'Amministrazione comunale può sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la concessione in ogni momento, senza che il gestore possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

2. L'Amministrazione comunale può in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione a l t r e s i per l'inosservanza dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge, senza che il gestore possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

Articolo 13 Attività di vigilanza

1. La Polizia Municipale e gli altri organi di sorveglianza vigilano sulla corretta applicazione del presente Regolamento e sul rispetto di quanto prescritto nell'autorizzazione rilasciata.

Articolo 14 Sanzioni e penali

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono individuate, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni del presente Regolamento sono applicate sulla base dei principi di cui alla L. 689/1981 e s.m.i. e alla Legge Regione Toscana 81/2000 e s.m.i.

3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal TULPS e fatte salve le sanzioni a carattere penale, sono sanzionate dal presente Regolamento le seguenti violazioni, per le quali è ammesso il pagamento in misura ridotta entro trenta giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale:

- occupazione non corretta degli spazi concessi nell'area di parcheggio mezzi e caravan ovvero occupazione degli spazi esterni: sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 500,00;
- difformità tra misure dichiarate dell'attrazione e quelle effettivamente riscontrabili ad installazione avvenuta, ovvero installazione dell'attrazione totalmente o parzialmente al di fuori degli spazi concessi: sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 e, ove possibile, ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- modifiche e/o trasformazioni dell'attrazione autorizzata che determinino una variazione di tipologia della stessa – sostituzione non autorizzata dell'attrazione: sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 e ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- inosservanza dell'orario obbligatorio di esercizio: sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00
- mancato versamento dei diritti d'istruttoria e della cauzione: rigetto della domanda.
- mancato rispetto di tempi di permanenza: sanzione pecuniaria da €150.00 a €500.00;
- mancato rispetto dei tempi di montaggio/smontaggio: sanzione pecuniaria da € 150.00 a € 500.00;
- per le altre violazioni non sanzionate specificatamente dal presente articolo: sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00.

Articolo 15 Norme Finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le

norme relative agli spettacoli viaggianti e quelle degli altri regolamenti comunali nella misura in cui le stesse risultano applicabili.

2. Eventuali deroghe al presente regolamento possono essere disposte dal Sindaco soltanto per gravi e comprovati motivi di interesse o di ordine pubblico o gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Articolo 16 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la relativa delibera di approvazione.

2. Il presente regolamento resta in vigore fino alla sua formale abrogazione. Si possono comunque apportare modifiche sentite le locali associazioni di categoria più rappresentative e i rappresentanti delle locali organizzazioni sindacali dei lavoratori.

3. In caso di modifiche di leggi o regolamenti, nazionali o regionali, la conseguente modifica del presente regolamento costituisce atto di competenza dirigenziale, a condizione che le nuove disposizioni di legge o regolamentari non consentano all'Amministrazione comunale diverse opzioni.

Articolo 17 Abrogazioni

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente approvato in materia, nonché ogni altra norma con lo stesso incompatibile.

**AREE PUBBLICHE IN CUI E' POSSIBILE SVOLGERE TEMPORANEAMENTE
L'ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE**

Area	Categorie attrazioni ammesse	Numero massimo di attrazioni collocabili	Orari di esercizio	Periodi in cui le attività possono essere esercitate
PIAZZA OGLIO Mq 1.400	Circo	1	Dalle 15.00 alle 23.00	Da Ottobre a Marzo
	Luna Park	Da concordare con l'ammini- strazione	Dalle 15.00 alle 23.00	
PIAZZALE TRA VIA PISTOIESE E VIA I MAGGIO Mq. 1.000	Circo	1	Dalle 15.00 alle 23.00	Da Ottobre a Marzo
	Luna Park	Da concordare con l'ammini- strazione	Dalle 15.00 alle 23.00	
VIA G. DELEDDA - Area 1	Piccola Media attrazione	2 piccole oppure 1 media	Dalle 15.00 alle 23.00	Da Giugno a Settembre
VIA G. DELEDDA - Area 2	Piccola Media attrazione	2 piccole oppure 1 media	Dalle 15.00 alle 23.00	Da Giugno a Settembre
GIARDINI DI VIA MICCA	Piccola Media attrazione	2 piccole oppure 1 media	Dalle 15.00 alle 23.00	Da Giugno a Settembre
PIAZZA DONATORI DEL SANGUE	Attrazioni di particolare carattere artistico o ritenute compatibili dall'ammini- strazione	Da concordare con l'ammini- strazione	Dalle 15.00 alle 23.00	Da Novembre a Gennaio
PIAZZA AMENDOLA Area pavimentata in prossimità dell'inter- sezione con Via Curiel	Attrazioni di particolare carattere artistico o ritenute compatibili dall'ammini- strazione	Da concordare con l'ammini- strazione	Dalle 15.00 alle 23.00	Da Novembre a Gennaio

PIAZZA DON MILANI	Attrazioni di particolare carattere artistico o ritenute compatibili dall'amministrazione	Da concordare con l'amministrazione	Dalle 15.00 alle 23.00	Da Novembre a Gennaio
-------------------	---	-------------------------------------	------------------------	-----------------------

Prima dell'installazione delle attrazioni nelle Aree 1 e 2 di Via G. Deledda e nei Giardini di Via Micca dovrà essere accertato lo stato del terreno.

Per la sosta delle eventuali carovane al seguito delle attrazioni, le aree saranno individuate e comunicate di volta in volta.

**ISTANZA PER L'ESERCIZIO ATTIVITA' DI
SPETTACOLO VIAGGIANTE NEL TERRITORIO COMUNALE
Art. 69 del T.U.L.P.S.**

Marca da bollo

€ 16,00

AL COMUNE DI MONTEMURLO
Sportello Unico Attività Produttive

suap.montemurlo@postacert.toscana.it

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____ residente a _____

Prov. _____ Via _____ n. _____

Tel _____ Fax _____ @ e-mail _____

in qualità di:

Legale Rappresentante della Società

Titolare dell'Impresa Individuale

PARTITA IVA / CODICE FISCALE _____

SEDE LEGALE COMUNE DI _____ PROV _____

VIA/PIAZZA _____ N. _____

ISCRITTA REGISTRO IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI _____

NUMERO DI ISCRIZIONE (REA) _____

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA _____

CHIEDE

La licenza di esercizio per svolgere l'attività di spettacolo viaggiante

nell'AREA PUBBLICA ALL'APERTO sita in Via/Piazza _____,

nel periodo dal _____ al _____ (inclusi montaggio e smontaggio
attrezzature) **con le seguenti attrazioni**, iscritte nell'Elenco di cui all'art. 4 Legge n.

337 del 18 marzo 1968:

di avere la/le seguente carovana di abitazione (massimo due):

1. targa _____ sup. occupata _____
2. targa _____ sup. occupata _____

che i collaboratori professionali-familiari che potrebbero coadiuvare il sottoscritto nella conduzione del mestiere (allegare copia del documento di riconoscimento):

1. _____ nato a _____ il _____
2. _____ nato a _____ il _____
3. _____ nato a _____ il _____

- che non verranno superati i livelli di rumorosità di cui al Piano di classificazione acustica approvato con delibera del Consiglio comunale n. 55/2005.

- che la/le attrazione/i installata/e nel luogo all'aperto in cui si svolgerà l'attività

è/sono non è/non sono
soggetta/e al collaudo della Commissione di Vigilanza.

Il dichiarante è consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, e delle conseguenze in termini di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Sottoscrivendo la presente il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sulla privacy del Comune di Montemurlo dove, in qualità di titolare del trattamento, informa gli interessati che i dati personali trattati nella presente richiesta di visura saranno trattati in conformità ai principi espressi dal Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs. n. 196/03, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, al seguente link: http://www.comune.montemurlo.po.it/pagina562_privacy.html

Data, _____

Firma del richiedente*

* Da sottoscrivere unicamente se non firmato digitalmente dal dichiarante)

DOCUMENTI DA ALLEGARE:

- DOCUMENTO DI IDENTITA' (solo se non firmato digitalmente dal dichiarante)
- MODELLO DI PROCURA SPECIALE (se l'indirizzo PEC e/o la firma digitale appartengono a soggetto diverso dal dichiarante)
- AUTORIZZAZIONE/LICENZA
- COLLAUDO ANNUALE
- ASSICURAZIONE
- ATTESTAZIONE PAGAMENTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP.

APPENDICE NORMATIVA (in ordine di citazione)

Legge 18 marzo 1968, n. 337 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante"

Decreto Interministeriale 23/4/1969 "Elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della L. 337/1968"

D.M. 18/5/2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante"

R.D. 18 giugno 1931 n. 773 "Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)"

Art. 68

Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241/1990, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 69

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241/1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.

Art. 80

L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

R.D. 6 maggio 1940 n. 635 "Regolamento per l'esecuzione del TU 18 giugno 1931 n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza"

D.M. 19 agosto 1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Articolo 7-bis Sanzioni amministrative

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.


1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Legge 24.11.1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale"

Legge Regione Toscana 28.12.2000, n. 81 "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative"


Area spettacolo viaggiante Deledda 1




Area spettacolo viaggiante Deledda 2



Area spettacolo Viaggiante P.za Don Milani




Area spettacolo Viaggiante P.za Donatori del Sangue




Area spettacolo Viaggiante Via Micca



Area spettacolo Viaggiante P.za Amendola



Area spettacolo Viaggiante Via I Maggio





Comune di Montemurlo

Provincia di Prato

COMMISSIONE CONSILIARE N. 7 - ECONOMIA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Verbale della seduta del 26 Novembre 2019

Il giorno 26 Novembre 2019 alle ore 13,00 si è riunita, nei locali comunali di Via Toscanini 1, la commissione consiliare n. 7 "Economia, attività produttive e innovazione tecnologica", convocata il giorno 21 Novembre 2019.

Sono presenti per la commissione n. 7

Sarti Vittoria (Pres.) - Ravagli Amanda (su delega di Papi Alessio) - Arcangioli Stefano - Colzi Alessandra - Tortolano Angela - Mazzei Alessio - Baglioni Rudy

Sono inoltre presenti: l'Assessore Vignoli Alberto, la Dott.ssa Maestriepieri Beatrice che assume funzioni di verbalizzante.

L'O.d.G. è il seguente:

1. *Modifica al Regolamento sulle attività di spettacolo viaggiante.*
2. *Varie e eventuali*

Il presidente dà inizio alla seduta e passa la parola all'Assessore, che espone nel dettaglio le modifiche proposte relativamente alla riduzione dei tempi e all'alleggerimento delle prescrizioni per la presentazione delle domande, alla implementazione delle aree ove sia possibile effettuare l'attività di spettacolo viaggiante, anche tenuto conto delle criticità emerse fin dalla sua emanazione.

Interviene il consigliere Baglioni chiedendo una precisazione circa la possibilità di concedere ulteriori aree oltre a quelle previste dal regolamento. L'Assessore Vignoli spiega che l'assegnazione di aree oltre quelle previste può avvenire solo nell'ambito di manifestazioni temporanee di cui all'art. 10.

La consigliera Ravagli chiede se la concessione delle aree dedicate alle attrazioni di particolare carattere artistico può essere prorogata fino a febbraio, per consentire eventuali installazioni anche durante il Carnevale montemurlese. L'Assessore Vignoli spiega che il Carnevale rientra tra le manifestazioni temporanee disciplinate dall'art. 10.

Il consigliere Mazzei propone l'inserimento nel modello di domanda della dichiarazione di presa visione dell'art. 18 del Regolamento per la tutela e il benessere degli animali e per una migliore convivenza con la collettività umana".

Il presidente pone in votazione il I° punto all'OdG:

1. Modifica al Regolamento sulle attività di spettacolo viaggiante.

VOTI FAVOREVOLI 4: Sarti, Arcangioli, Ravgli e Colzi

ASTENUTI 3: Baglioni, Mazzei e Tortolano

Il Presidente dichiara conclusa la commissione alle ore 13,35

Il segretario verbalizzante

B. Buecchi

Il Presidente della Commissione

N. Sarti



Comune di Montemurlo

Provincia di Prato

AREA PROGRAMMAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 107/2019

OGGETTO: Modifica al Regolamento sulle attività di spettacolo viaggiante.

Il sottoscritto Funzionario, Responsabile dell'Area, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime *parere FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità tecnica della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Li, 22.11.2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Arch. Giacomo DARDI



Comune di Montemurlo

Provincia di Prato

AREA PROGRAMMAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. **107/2019**

OGGETTO: Modifica al Regolamento sulle attività di spettacolo viaggiante.



COMUNE DI MONTEMURLO
PROVINCIA DI PRATO

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 95 del 28/11/2019

OGGETTO:

Modifica al Regolamento sulle attività di spettacolo viaggiante.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO

L PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALI
PALANGHI FEDERICA

FIRMATO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA AQUINO VERA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).